



COMUNE DI SCILLATO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

REG.GEN. 132 DEL 17-04-2025

DETERMINA N. 55 DEL 17-04-2025

Oggetto:

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE RISERVATE AL PERSONALE DI RUOLO PER LA COPERTURA DI N.1 UNITÀ PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA EX ART 13 DEL CCNL 2019/2021 F.L.DA ISTRUTTORE TECNICO A FUNZIONARIO DELLE E.Q. ADIBITO ALL'AREA TECNICA

Il Segretario Comunale

Premesso che

- con deliberazione di C.C. n. 15 del 25.02.2025 si è proceduto all'" approvazione del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) ";
- con deliberazione di C.C. n. 16 del 25.02.2025 si è proceduto all' approvazione del bilancio di previsione finanziario pluriennale 2025/2027 " immediatamente esecutiva;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31 marzo 2025 è stato approvato il PIAO 2025- 2027, il cui allegato 3.3 – Fabbisogni di Personale prevede l'esperimento di una progressione tra aree in deroga, ex art. 13 del vigente CCNL, da istruttore tecnico a tempo pieno a funzionario delle Elevate Qualificazioni a tempo pieno da adibire all'Area Tecnica

Dato atto che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

Determinazione n. 132 del 17-04-2025 - Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52, con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure concorsuali;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 3 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sostitutivo dell'art. 52, comma 1- bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede

Visti

- l'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 il quale prevede che: *"1-bis. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (...)"*
- l'articolo 13 commi 6 e seguenti del CCNL funzioni locali 2019/2021, ai sensi del quale: *"6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL."*
- l'articolo 16 del CCNL funzioni locali 2019/2021 che prevede che *"1. ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: 25 - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori*

rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti"

Considerato che alla luce della recente pronuncia della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Piemonte Deliberazione n. 184/2024/SRCPIE/ è possibile effettuare progressioni tra aree in deroga ai sensi dell'articolo 13 del CCNL funzioni locali 2019/2021 entro il limite dello 0,55% del monte salari 2018 poiché " tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale e, quindi, indipendentemente dalle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni, in base alle previsioni di legge che regolano le assunzioni nelle amministrazioni del comparto".

Atteso che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione verticale devono essere regolamentati dall'ente, alla luce dei criteri dettati dalla contrattazione collettiva

Rilevato che

- con nota n. 1786 del 17 marzo 2025 la scrivente ha proceduto all'informativa sindacale dello schema di regolamento in materia di progressioni tra le aree;
- non è pervenuta alcuna richiesta di confronto

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 31 marzo 2025, immediatamente esecutiva, di approvazione del Regolamento per le progressioni tra le aree

Preso atto che il predetto regolamento, con riferimento alle progressioni ex art. 13 del CCNL, prevede quanto segue:

"Possono partecipare alle procedure straordinarie di progressione tra le aree i dipendenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- assunti **a tempo indeterminato e in servizio** presso l'Ente al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- inquadrati nell'area immediatamente **inferiore** dell'ambito professionale indicato nell'apposito avviso per un periodo di almeno tre anni al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, tenendosi conto anche del periodo maturato nell'ente di provenienza nel caso in cui l'assunzione sia avvenuta tramite mobilità tra enti;
- non destinatari di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la scadenza del termine per la presentazione della domanda.

I titoli di studio per la partecipazione alla procedura di cui al seguente paragrafo sono quelli indicati alla Tabella C di cui al CCNL del personale del comparto funzioni locali - periodo 2019- 2021, siglato il 16 novembre 2022, cui si rinvia, che si intendono qui per ripetuti e trascritti.

La Giunta Comunale, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale nell'ambito dell'adozione del PIAO, può individuare, sussistendo i requisiti previsti dalla disciplina applicabile, i posti che possono essere coperti mediante procedure valutative interne ai sensi dell'articolo precedente. Una volta programmata, la selezione è preceduta da apposito Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale e all'albo pretorio per almeno 15 giorni e diffuso a cura dell' settore personale. La pubblicazione assolve integralmente alle esigenze di pubblicità della procedura. L'Avviso di cui al comma 2 contiene l'indicazione dei requisiti di partecipazione, dei

criteri o parametri di composizione della graduatoria di merito e delle modalità e tempi di presentazione delle istanze da parte dei dipendenti. Il dipendente che intende partecipare alla procedura presenta istanza a ciò finalizzata secondo le modalità previste nell'Avviso. L'istanza contiene la puntuale indicazione dei requisiti e degli eventuali titoli posseduti dal dipendente in quanto utili alla partecipazione alla procedura, da riportare in elenco riepilogativo conformemente allo schema allegato all'Avviso. La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura. L'Avviso di cui al comma 2 può essere motivatamente revocato quando l'interesse pubblico lo richieda."

Dato atto che dovrà essere approvato il relativo avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l'espletamento della relativa procedura comparativa

Attestato di non versare in ipotesi, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi

Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice

Tutto ciò premesso e considerato

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000 e l'ordinamento regionale in materia di enti locali;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge sul Procedimento Amministrativo;
- il CCNL applicabile;
- lo Statuto e i Regolamenti comunali

DETERMINA

- 1) di approvare l'avviso di procedura comparativa per la progressione tra le Aree riservate al personale di ruolo per la copertura di n.1 unità - Progressione verticale in deroga ex art 13 del CCNL 2019/2021 F.L. da istruttore tecnico (a tempo pieno) a Funzionario delle Elevate Qualificazioni (a tempo pieno) da adibire all'Area Tecnica;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati in Albo Pretorio, in Amministrazione trasparente e sul portale InPa.

Il Responsabile dell'Area

ORNELLA MINEO

(Sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate)